

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Il concetto di democraticità nelle associazioni per la giurisprudenza***

di **Giusi Cenedese, Guido Martinelli**

Alcune recenti sentenze di **Commissioni Tributarie piemontesi** hanno affrontato il tema della “**democraticità**” nella vita delle associazioni sportive. Tale “vincolo”, presente anche negli altri enti del terzo settore (volontariato, promozione sociale e Onlus), è presente, sia sotto il profilo “**civilistico**”, nel comma 18 dell’articolo 90 della L. 289/2002, norma a cui tutti i sodalizi sportivi, per essere considerati tali, debbono soggiacere, sia nell’**articolo 148, comma 8, del Tuir** per quelle associazioni che, ad ogni modo, intendessero anche applicare le agevolazioni previste dai commi tre e seguenti della norma indicata.

In linea di principio, le Commissioni hanno evidenziato come la presenza di fattispecie *prima facie* “anomale”, quale ad esempio **la convocazione dell’assemblea mediante affissione in bacheca sottoscritta dai soci, non deve essere ritenuta per se elemento idoneo a qualificare una A.S.D. come non democratica.**

Nella **sentenza n. 33/7/2014**, la Commissione provinciale di Torino accoglie il ricorso presentato da una A.S.D. accusata, *inter alia*, di gestione non democratica dell’attività associativa. L’Ufficio era giunto a questa conclusione basandosi su una modalità di convocazione dell’assemblea (tramite affissione di un avviso in bacheca) non idonea a garantire la partecipazione dei soci, eccependo inoltre che “*le decisioni non risultano assunte in modo democratico e collegiale*”.

La Commissione prende nettamente posizione e condanna una valutazione dell’Ufficio basata su **parametri occasionali** e non singolarmente determinanti per considerare non democratica l’attività dell’associazione.

Poco tempo dopo la Commissione Tributaria, questa volta Regionale, si è di nuovo espressa sul punto, con presupposti di fatto simili e la condanna in appello delle valutazioni dell’Ufficio.

Nella **sentenza n. 347/31/2015**, la sezione 31 della Commissione Regionale di Torino si trova a dover decidere in appello del ricorso presentato da una A.S.D., accusata di operare come “**società di fatto con intenti lucrativi**”; il Fisco eccepiva l’invalidità delle modalità di convocazione di un’assemblea straordinaria.

Nonostante la Commissione Provinciale avesse ritenuto la suddetta circostanza idonea a ritenere che l’associazione svolgesse attività di tipo lucrativo, la Commissione Regionale considera fondato l’appello, in quanto l’omessa indicazione dei soci partecipanti ad

un'assemblea “*non possa assurgere non solo a rango di **prova**, ma anche di mero **indizio** da cui poter desumere lo svolgimento di un'attività di scopo lucrativo*”.

La suddetta conclusione deriva da valutazioni **di fatto** della Commissione, che non si è fermata a una semplice circostanza occasionale, trattandola come determinante, ma al contrario ha proceduto a **verificarne** la portata all'interno delle dinamiche globali dell'associazione.

Chiara la linea tenuta dalle Commissioni Tributarie sul punto: i rilievi devono essere **sostanziali** e non occasionali. Ma soprattutto, riprendendo le linee guida dell'Agenzia delle Entrate, **non** costituiscono, singolarmente considerati, violazioni del requisito di democraticità se, sulla base di una **valutazione globale** della operatività dell'associazione, risultino comunque posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento del fine di gestione democratica del sodalizio.

Un esempio interessante in cui più presupposti fattuali hanno portato a riscontrare una effettiva violazione del requisito in esame si rinviene nella **sentenza n. 412/04/15**. In questo caso la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, basandosi su più elementi, respinge il ricorso proposto da due A.S.D. contro l'Ufficio, ritenendo presenti e palesi le violazioni, da parte delle stesse, dei requisiti dell'articolo 90. La Commissione decreta che le associazioni ricorrenti sono **gestite** “*come imprese commerciali a fini di lucro*”.

Tale conclusione verte sulla considerazione di più rilievi, quali: **la modesta o quasi insussistente partecipazione dei soci alle assemblee** (“*la circostanza che i verbali di assemblea siano sottoscritti soltanto dal Presidente e dal segretario provano l'assenza di una effettiva democraticità e di una concreta partecipazione dei soci alla gestione dell'attività associativa*”); **la presenza dello stesso Presidente per tutti gli anni di esistenza delle due associazioni**; **la violazione del divieto, da parte del Presidente di un'associazione, di ricoprire la stessa carica in altre associazioni**. Allegando anche altri rilievi di natura sostanziale, la Commissione ha ritenuto sufficienti i motivi per “*non riconoscere ai ricorrenti la qualifica di enti non commerciali*”.

In conclusione, tenendo presente il panorama giurisprudenziale, si evidenzia la **vaghezza** e **astrattezza** della **disposizione** in esame che provoca altalenanza nelle valutazioni del rispetto dei requisiti; infatti, l'Agenzia dell'Entrate agisce a “briglie sciolte”, giungendo talvolta, con fattispecie simili, a valutazioni diametralmente opposte.

Per i suddetti motivi è necessaria una **definizione normativa** dei **parametri** da seguire per valutare la presenza o meno di “democraticità” in base alla norma in questione, più pregnante e vincolante di una mera circolare operativa, in modo da **uniformare** l'operato dell'Agenzia delle Entrate e ristabilire maggiore certezza del diritto.

*Per approfondire le problematiche relative al terzo settore vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON**

**GUIDO MARTINELLI**

Milano Bologna Verona

